



Sentenza n. 33/2024

R.G. TF 29/2024

(Proc. PF n 21/2024)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 23 ottobre 2024, riunitosi con collegamento da remoto tramite piattaforma online messa a disposizione dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), così composto:

Avv. Fabio Iudica - Presidente

Avv. Stella Riberti - Componente

Avv. Gabriele Pezzano – Componente relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del:

- signor **Roberto PERRONE** (tess. n. LE0206 – cod. soc. LE304):

“quale Presidente della Società Saracenatletica, per aver diffuso atti riservati relativi alla propria posizione nel Proc. P.F. n. 45/2023, contravvenendo al dovere di riservatezza, in violazione dei principi cardini di lealtà, probità e correttezza sportiva.

Violazione art. 6 Statuto Federale; artt. 1 e 2 R.G. FIDAL; art. 1, 2 e 8 Codice di Comportamento Sportivo CONI”;

- signor **Rosario Antonio SCORRANO** (tess. n. LE0833 - cod. Soc. LE304):

“per aver utilizzato e divulgato atti riservati relativi al Proc. P.F. n. 45/2023 prodotti dalla Società Saracenatletica in una fase antecedente, in violazione dei principi cardini di lealtà, probità e correttezza sportiva.

Violazione art. 6 Statuto Federale; artt. 1 e 2 R.G. FIDAL; artt. 1, 2 e 8 Codice di Comportamento Sportivo CONI”;

- Società **SARACENATLETICA** (cod. LE304), in persona del legale rappresentante p.t., signor Roberto Perrone:

“- a titolo di responsabilità diretta ex art. 1 comma 3 lett. a) R.G. FIDAL in relazione al comportamento del Presidente Sig. Roberto Perrone;

- a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 1 comma 3 lett. b) R.G. FIDAL in relazione al comportamento del proprio tesserato Sig. Antonio Rosario Scorrano.

Violazione art. 6 Statuto Federale; artt. 1 e 2 R.G. FIDAL; artt. 1, 2 e 8 Codice di Comportamento Sportivo CONI”;



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

- signor **Piergiorgio CAGGIULA** (tess. n. LE1641 – Cod. Soc. LE657):

“quale Presidente della Società Casarun ASD, per aver utilizzato e divulgato atti riservati relativi al Proc. P.F. n. 45/2023 prodotti dalla Società Saracenatletica in una fase antecedente, in violazione dei principi cardini di lealtà, probità e correttezza sportiva.

Violazione art. 6 Statuto Federale; artt. 1 e 2 R.G. FIDAL; artt. 1, 2 e 8 Codice di Comportamento Sportivo CONI”

- Società **CASARUN ASD** (cod. LE657) in persona del legale rappresentanza p.t. signor Piergiorgio Caggiula:

“a titolo di responsabilità diretta ex art. 1 comma 3 lett. a) R.G. FIDAL in relazione al comportamento del Presidente Sig. Piergiorgio Caggiula.

Violazione art. 6 Statuto Federale; artt. 1 e 2 R.G. FIDAL; artt. 1, 2 e 8 Codice di Comportamento Sportivo CONI”.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento prende le mosse dalla rimessione degli atti del proc. T.F. n. 01/2024 dal Tribunale Federale alla Procura Federale, datata 11 marzo 2024, per le valutazioni di interesse in ordine alle memorie presentate in data 7 febbraio 2024 dal signor Antonio Rosario SCORRANO e dalla Società CASARUN ASD.

L’iniziativa del Tribunale Federale aveva ad oggetto le memorie difensive dei soggetti deferiti, nelle quali, tra gli allegati, figurava la memoria prodotta in una fase antecedente innanzi alla Procura Federale dalla società Saracenatletica.

Il 23 aprile 2024, la Procura Federale ha avviato le relative indagini, sentendo in data 31 maggio 2024 il signor Antonio Rosario SCORRANO, quale persona con possibili violazioni a carico, e il signor Roberto PERRONE, quale persona informata sui fatti. Entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Con atto datato 11 luglio 2024, la Procura Federale ha comunicato la conclusione delle indagini con intendimento di deferimento.

Il 12 luglio 2024 i signori Antonio Rosario SCORRANO e Roberto PERRONE, attraverso il proprio Difensore, hanno chiesto di ottenere l’ostensione degli atti di indagine, che sono stati loro trasmessi in pari data.

Il 24 luglio 2024, il signor Piergiorgio CAGGIULA, tramite il proprio Difensore, ha prodotto memoria difensiva.





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

In data 25 luglio 2024, il signor Antonio Rosario SCORRANO ha richiesto di essere ascoltato alla presenza del Difensore. La Procura Federale ha provveduto all'audizione il 4 settembre 2024.

La Procura Federale ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti degli incolpati con atto di deferimento in data 18 settembre 2024, notificato a mezzo PEC in pari data ai predetti e al Tribunale Federale.

Il Presidente del Tribunale Federale, con atto in data 19 settembre 2024, ha fissato l'udienza di trattazione per il giorno 23 ottobre 2024, da remoto.

All'udienza del 23 ottobre 2024 si sono presentati gli incolpati e i loro Difensori.

La Procura Federale, richiamandosi al proprio atto di deferimento, ha richiesto per ciascun tesserato la sanzione della squalifica di 40 (quaranta) giorni e per ciascuna società l'ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00). La Difesa di SCORRANO, PERRONE e SARACENATLETICA ha contestato la responsabilità dei propri assistiti, chiedendo la completa archiviazione della loro posizione.

Gli incolpati non hanno rilasciato spontanee dichiarazioni.

All'esito dell'udienza, il Tribunale si è riservato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La richiesta della Procura Federale è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e secondo le considerazioni che seguono.

Le condotte oggetto del presente procedimento, attuate nell'ambito del proc. T.F. n. 01/2024 FIDAL e consistenti nel deposito di una memoria difensiva prodotta in una fase antecedente alla Procura Federale, appaiono astrattamente idonee a integrare un illecito disciplinare, atteso il carattere riservato e di non pubblica diffusione del documento.

Tuttavia, il Tribunale ritiene doveroso distinguere, sul piano sostanziale e sanzionatorio, le condotte contestate agli incolpati, differenziando la diffusione del documento incriminato, contestata al signor PERRONE, dal mero utilizzo dello stesso, contestato ai signori SCORRANO e GAGGIULA.

Con riferimento alla posizione del signor Roberto PERRONE, risulta provata *per tabulas* (si veda l'allegato doc. 3 del fascicolo della Procura Federale), a seguito dell'esito dell'attività istruttoria espletata dalla Procura Federale, la condotta a lui ascritta, consistita nell'aver diffuso atti processuali riservati.

Affermata la responsabilità disciplinare dell'incolpato PERRONE, in relazione al trattamento sanzionatorio, il Tribunale osserva come i fatti appaiano di modesta gravità.

Al fine di valutare la sanzione, come previsto dall'art. 7 del Regolamento di Giustizia FIDAL, il Tribunale ha tenuto conto della gravità della violazione regolamentare valutando la prevedibilità ed



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

evitabilità dell'evento, lo *status* dell'agente, il possesso di qualità personali utili ad evitare il fatto disciplinarmente rilevante e, in ultimo, le motivazioni della condotta.

Alla luce di tali premesse, il Tribunale reputa congrua la sanzione minima dell'ammonizione ex art.

5.2 Regolamento di Giustizia FIDAL.

In relazione ai signori SCORRANO e CAGGIULA, invece, il Tribunale ritiene che gli stessi debbano essere riconosciuti disciplinarmente non responsabili alla luce delle risultanze probatorie che non consentono di ritenere illegittime le condotte a loro ascritte.

Le stesse sono state infatti realizzate nell'ambito dell'esercizio di un diritto, quale quello alla difesa, che integra una causa di giustificazione, in presenza della quale deve ritenersi esclusa la punibilità di una condotta di per sé antigiuridica.

Nel caso di specie, il mero utilizzo della memoria difensiva deve essere interpretato come esplicazione dello *ius arcendi* e ritenersi pienamente scriminato dall'essere la condotta tenuta nell'ambito dell'esercizio del diritto alla difesa, tutelato, tra l'altro, all'art. 24 della Costituzione Italiana.

Tale principio, inviolabile, che consente agli incolpati di usufruire di qualsiasi mezzo difensivo per dimostrare in fase processuale la propria estraneità ai fatti, a seguito di un giudizio di bilanciamento, deve ritenersi prevalente rispetto alle altre esigenze di giustizia.

Non può dunque ravvisarsi la colpevolezza degli incolpati in relazione ai fatti contestati.

Per quanto attiene ai soggetti affiliati, va affermata la responsabilità diretta ex art. 1 comma 3 lett. a) Regolamento di Giustizia FIDAL della società SARACENATLETICA in relazione alla condotta riferibile al Presidente PERRONE, per la quale il Tribunale giudica congrua la sanzione minima prevista dell'ordinamento della sanzione pecuniaria di euro 500,00 ex art. 5, ultimo comma, Regolamento di Giustizia FIDAL.

La stessa società va contestualmente assolta dalla contestazione della responsabilità oggettiva di cui all'art. 1 comma 3 lett. b) del Regolamento di Giustizia FIDAL in relazione alla condotta del tesserato SCORRANO.

Il Tribunale ritiene altresì esente da responsabilità disciplinare l'affiliata Società. CASARUN ASD per insussistenza dell'illecito contestato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 6 Statuto Federale, gli artt. 1 e 2 del vigente Regolamento di Giustizia FIDAL e l'art. 1, 2 e 8 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, ritenuta la responsabilità degli incolpati per i motivi sopra esposti.



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

APPLICA

- nei confronti del signor **Roberto PERRONE** (tess. n. LE0206) la sanzione dell'**ammonizione** ex art. 5, n. 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL riferita alle violazioni sopradescritte;
- nei confronti della società **SARACENATLETICA** (cod. LE304), in persona del legale rappresentante p. t. **Roberto Perrone**, a titolo di responsabilità diretta ex art. 1 comma 3 lett. a) del Regolamento di Giustizia FIDAL, la sanzione della **sanzione pecuniaria** di euro **500,00 (cinquecento/00)** ex art. 7 del Regolamento di Giustizia FIDAL riferita alle violazioni sopradescritte.

DISPONE

l'assoluzione dei signori **Rosario Antonio SCORRANO** (tess. n. LE0833) e **Piergiorgio CAGGIULA** (tess. n. LE1641) e della società **CASARUN ASD** (cod. LE657).

INCARICA

la Segreteria degli Organi di Giustizia affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione ai Deferiti e all'Ufficio della Procura Federale, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 14 del Regolamento di Giustizia FIDAL.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 20 novembre 2024.

PRESIDENTE: Avv. Fabio Iudica

COMPONENTE: Avv. Stella Riberti

COMPONENTE RELATORE: Avv. Gabriele Pezzano

